

ORDINE DEGLI ATTUARI

LINEE GUIDA SUL GIUDIZIO DELL'ESPERTO

Giugno 2021

SOMMARIO

SOMMARIO	2
LINEE GUIDA SUL GIUDIZIO DELL'ESPERTO	3
1. <i>Introduzione</i>	3
1.1. <i>Definizione di esperto e riferimenti normativi</i>	4
2. <i>Linee guida del giudizio dell'esperto</i>	5
2.1. <i>Definizione di giudizio dell'esperto e di esperto</i>	6
2.2. <i>Ambito di applicazione e casistiche che comportano l'utilizzo del giudizio dell'esperto</i>	6
2.3. <i>Soglie di materialità e principio di proporzionalità</i>	9
2.4. <i>Ruoli e responsabilità</i>	9
2.5. <i>Analisi dell'incertezza</i>	11
2.6. <i>Monitoraggio, coerenza ed aggiornamento</i>	11
2.7. <i>Validazione del giudizio dell'esperto</i>	12
2.8. <i>Documentazione (registro dei giudizi dell'esperto)</i>	12
2.9. <i>Pregiudizi nel processo del giudizio esperto</i>	14
3. <i>Esempi pratici</i>	15
3.1. <i>Migliore stima</i>	15
3.2. <i>Assorbimento delle imposte differite</i>	16
3.3. <i>Future misure di gestione</i>	17
4. <i>Conclusioni</i>	18

LINEE GUIDA SUL GIUDIZIO DELL'ESPERTO

1. Introduzione

Il framework Solvency II di valutazione dei requisiti di capitale per le Compagnie di Assicurazione e Riassicurazione (di seguito più brevemente indicate con “Compagnie”) è stato, e continua ad essere, un acceleratore di cambiamento e di evoluzione per gli approcci valutativi che permeano l’attività assicurativa, per la governance ed i modelli di gestione delle imprese, nonché per la regolamentazione prudenziale del settore.

Al fine di effettuare le valutazioni richieste dalla nuova regolamentazione, le Compagnie devono individuare adeguate metodologie di valutazione, definire le necessarie ipotesi operative sottostanti, implementare i relativi modelli di calcolo, individuare appropriati set di dati di alimentazione e validare infine la correttezza dei risultati delle elaborazioni.

Ciascuna di queste fasi presenta oggettive complessità di definizione e realizzazione che impongono spesso di effettuare scelte in situazioni di incertezza che influenzano e determinano la quantificazione della solvibilità delle Compagnie. È di fondamentale importanza, pertanto, affidare l’attuazione di tali scelte a *esperti* di settore che abbiano comprovata esperienza nonché conoscenze approfondite relative agli ambiti tecnici sui quali sono chiamati ad esprimere i propri pareri ed a formulare i propri giudizi.

Al fine di strutturare un’adeguata regolamentazione interna in merito alla formulazione ed alla validazione di ciascun giudizio da parte di un esperto (definito come “*giudizio dell’esperto*” o come “*giudizio esperto*”) le Compagnie dovrebbero redigere specifiche Linee Guida che forniscano gli elementi essenziali che caratterizzano tale processo.

L’Ordine degli Attuari, nel presente documento, desidera fornire il proprio punto di vista in merito alla definizione dei *giudizi dell’esperto* che possa offrire spunti di riflessione e fungere da supporto alle Compagnie che vogliano specificare internamente opportune linee guida per la strutturazione di tale processo.

1.1. Definizione di esperto e riferimenti normativi

L'importanza che viene attribuita dal legislatore alla definizione del *giudizio esperto* è tale che, nel Regolamento Delegato UE 2015/35 (di seguito indicato con "Atti Delegati"), subito dopo l'Art. 1 che fornisce di fatto un glossario utile alla lettura ed alla comprensione del regolamento stesso, illustra al Comma 1 dell'Art. 2 cosa si intende per "*giudizio dell'esperto*" specificando che "*quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione formulano ipotesi sulle norme relative alla valutazione delle attività e delle passività, delle riserve tecniche, dei fondi propri, dei requisiti patrimoniali di solvibilità, dei requisiti patrimoniali minimi e sulle norme relative agli investimenti, tali ipotesi si basano sulla competenza di persone con conoscenze pertinenti, esperienza e comprensione dei rischi inerenti alle attività di assicurazione o di riassicurazione.*"

Pertanto, enucleando dal dettato normativo, si può affermare che l'*esperto*, costituito da un individuo o da un gruppo di individui, deve possedere conoscenze pertinenti, esperienza e comprensione dei rischi inerenti alle attività di assicurazione e di riassicurazione.

Il *giudizio dell'esperto* viene inoltre regolamentato tra le misure di terzo livello¹, ai fini dell'adozione del Modello Interno. In tale ambito tuttavia, l'EIOPA² ha consigliato l'applicazione di tale orientamento, in via estensiva, anche a tutte le altre Compagnie che necessitino di utilizzare il *giudizio esperto* in altri ambiti quali, ad esempio, la valutazione delle riserve tecniche.

Sono inoltre presenti richiami al ricorso del *giudizio dell'esperto* anche nella normativa secondaria nazionale, ad esempio nei seguenti Regolamenti:

- Regolamento IVASS numero 11 - Regolamento concernente l'utilizzo degli USP e dei GSP nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard;
- Regolamento IVASS numero 12 - Regolamento concernente l'utilizzo dei modelli interni nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità;
- Regolamento IVASS numero 18 - Regolamento concernente le regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche;
- Regolamento IVASS numero 27 - Regolamento concernente l'applicazione del sottomodulo di rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia per determinare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con formula standard, dopo implementazione EIOPA;

¹ EIOPA, Capitolo 4 – Formulazione di ipotesi e giudizio di esperti, degli "Orientamenti sull'uso dei modelli interni".

² In una nota di accompagnamento alla consultazione degli orientamenti, EIOPA ne consiglia l'applicazione in modo coerente per tutte le Compagnie.

- Regolamento IVASS numero 32 - Regolamento concernente la valutazione del rischio e della solvibilità prospettica;
- Regolamento IVASS numero 35 - Regolamento concernente l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard.

Il concetto di *giudizio dell'esperto*, come appena rappresentato, è richiamato nel secondo e terzo livello della regolamentazione Solvency II, mentre si segnala, a titolo informativo, che non è presente alcun riferimento nella normativa di primo livello (Direttiva 2009/138/CE e sue successive integrazioni di seguito il tutto indicato con "Direttiva Solvency II").

2. Linee guida del giudizio dell'esperto

In considerazione dell'elevata soggettività cui si può fare ricorso in fase di applicazione del *giudizio dell'esperto* sia per quanto concerne gli ambiti della sua realizzazione che le modalità pratiche con le quali tale parere può essere formulato, è opportuno regolamentare all'interno della Compagnia l'utilizzo del *giudizio dell'esperto* attraverso la stesura di apposite linee guida che disciplinino il ricorso al *giudizio dell'esperto* e la definizione quindi del relativo processo per l'attuazione di quanto descritto nelle linee guida.

Si ritiene che tali linee debbano contemplare almeno la definizione dei seguenti punti al fine di poter prevedere un processo completo di valutazione:

- Definizione del *giudizio esperto* e di esperto
- Ambito di applicazione e casistiche che comportano l'utilizzo del *giudizio dell'esperto*,
- Soglie di materialità e principio di proporzionalità,
- Ruoli e responsabilità,
- Analisi dell'incertezza,
- Monitoraggio, coerenza ed aggiornamento
- Validazione del *giudizio dell'esperto*
- Documentazione (registro dei *giudizi dell'esperto*),
- Pregiudizi nel processo del *giudizio esperto*.

Nel prosieguo del documento si esaminerà con maggiore dettaglio ciascuno dei suddetti punti.

2.1. Definizione di esperto e di giudizio dell'esperto

Sarebbe opportuno inserire in tale paragrafo la definizione di *esperto* e di *giudizio dell'esperto*.

A tal fine si potrebbe parlare di *giudizio dell'esperto* come di una perizia, di un parere formulato in condizioni di incertezza da un *esperto* (o da un gruppo di *esperti*) su tematiche tecniche che, per loro natura, presentano difficoltà di stima legate all'impossibilità di reperire dati o definire metodologie in modo sufficientemente oggettivo e ripercorribile.

Sarebbe opportuno inoltre richiamare la definizione di *esperto* contenuta nel Comma 1 dell'Art. 2 degli Atti Delegati e definire pertanto l'*esperto* come quell'individuo (o quel gruppo di individui), che possiede conoscenze pertinenti, esperienza e comprensione dei rischi inerenti alle attività di assicurazione o di riassicurazione.

Il *giudizio dell'esperto* in primis dovrebbe essere formulato attraverso l'uso di opportune analisi quantitative a supporto; in casi specifici e limitati (dettati essenzialmente dalla mancanza di dati o da scenari futuri sensibilmente diversi rispetto a scenari passati da cui i dati a disposizione sarebbero tratti) si potrebbe formulare il *giudizio dell'esperto* sulla base di elementi qualitativi frutto dell'esperienza e della conoscenza dell'*esperto* stesso. Le valutazioni di tipo qualitativo andrebbero limitate ai soli casi in cui la variabile oggetto di giudizio influisca in misura non materiale sulla stima oggetto dell'analisi.

2.2. Ambito di applicazione e casistiche che comportano l'utilizzo del giudizio dell'esperto

Come riportato dal già citato Comma 1 dell'Art. 2 degli Atti Delegati, l'applicazione del *giudizio dell'esperto* potrebbe essere riferita ai seguenti ambiti valutativi generici richiesti dal sistema Solvency II:

- attività e passività;
- riserve tecniche;
- fondi propri;
- requisiti patrimoniali di solvibilità (compresi gli aggiustamenti per la capacità di assorbimento delle riserve tecniche e delle imposte differite) e requisiti patrimoniali minimi;
- regole relative agli investimenti.

All'interno di queste macro categorie dovrebbero essere individuati gli specifici processi valutativi che necessitano della formulazione del *giudizio dell'esperto*, quali ad esempio (elenco non esaustivo):

- le ipotesi operative relative ai riscatti per le assicurazioni vita o alle rescissioni anticipate per le assicurazioni danni soprattutto sulle durate lunghe per le quali non si hanno dati statistici a disposizione;
- il set di ipotesi operative da formulare su prodotti di nuova emissione che presentano caratteristiche differenti dai prodotti già in portafoglio;
- le ipotesi sull'evoluzione dei loss-ratio e degli expenses-ratio negli anni futuri;
- le metodologie utilizzate nella valutazione delle Best Estimate delle riserve sinistri.

Per ciascuno dei processi individuati, occorrerebbe definire le casistiche che comportano l'utilizzo del *giudizio dell'esperto* e che possono riguardare genericamente:

- set di dati di alimentazione
- metodologie di valutazione,
- modelli di calcolo,
- ipotesi operative,
- risultati conseguiti.

A titolo esemplificativo, si riportano alcune questioni di dettaglio che potrebbero essere oggetto di *giudizio dell'esperto*:

- la scelta delle fonti dei dati necessari alla valutazione o alla formulazione delle ipotesi operative sottostanti la valutazione delle Best Estimate;
- la lunghezza delle serie storiche al fine di rappresentare correttamente i fenomeni futuri oggetto d'ipotesi;
- il trattamento di dati che non risultano accurati, completi e adeguati, anche in considerazione di quanto previsto dalle politiche in merito al "Data Quality" ed agli orientamenti relativi alla qualità dei dati;
- la risoluzione di un particolare problema nei dati stessi (e.g. eliminazione degli outlier, approssimazioni, ecc.);
- l'aggiustamento di serie storiche sulla riassicurazione in ottica AS IF;
- la selezione di una particolare tecnica di valutazione o la necessità di scegliere la più appropriata tra diverse metodologie alternative;
- le scelte inerenti situazioni specifiche (e.g. rischi emergenti) per le quali non esiste una practice e/o strumenti già definiti dal mercato;
- le decisioni in merito alle modalità di implementazione o di semplificazione dei modelli da adottare ai fini degli adattamenti pratici delle metodologie di valutazione teoriche;

- il livello di segmentazione, la scelta degli HRG (gruppi omogenei di rischio) e il livello di granularità delle analisi;
- la calibrazione delle principali ipotesi operative ed assunzioni utilizzate nei modelli valutativi;
- la calibrazione di fenomeni prospettici che si attende non siano adeguatamente rappresentati da quanto riscontrabile dai dati storici;
- la definizione dei model point delle passività assicurative ed eventualmente anche del portafoglio degli asset;
- la definizione delle soluzioni o di eventuali approssimazioni rispetto a problematiche emerse durante le diverse fasi di calcolo;
- la comparazione di risultati provenienti da diversi metodi e l'identificazione di possibili deviazioni tra le stime effettuate e l'esperienza dovute a inefficienze nella modellizzazione;
- l'aggiustamento dei risultati delle analisi condotte su dati storici, per tener conto di future azioni strategiche pianificate dalla Compagnia o di evoluzione di portafoglio considerando anche le condizioni di mercato.

Nella scelta degli ambiti di applicazione e nella formulazione del proprio *giudizio*, l'*esperto* deve comunque cercare di procedere con grande attenzione, ponderando adeguatamente le decisioni da prendere. Ad esempio, l'*esperto* dovrebbe contenere al massimo i casi di sostituzione di dati esistenti, limitandoli a situazioni estremamente particolari in cui tale sostituzione risulti inevitabile; nel caso di necessità di modifiche su dati forniti da provider esterni occorrerebbe richiedere di effettuare le opportune modifiche ai provider stessi. Oppure, nella eliminazione di outlier, l'*esperto* deve tenere in considerazione gli effetti che tali modifiche potrebbero avere non solo sul parametro oggetto di stima ma eventualmente anche su altri parametri che potrebbero venirne influenzati (ad esempio la volatilità del fenomeno sottostante) e in generale sulla stima finale oggetto dell'analisi e valutarne adeguatamente l'impatto.

Infine, si può comunque affermare, in una più ampia accezione, che quanto definito per Solvency II, relativamente al *giudizio dell'esperto*, potrebbe estendersi anche ad altri processi aziendali nei quali sia richiesta la formulazione di scelte decisionali e di pareri tecnici in condizioni di incertezza in merito a processi valutativi; pertanto nella definizione dell'ambito di applicazione si potrebbe fare riferimento anche a processi valutativi diversi da quelli strettamente necessari per le valutazioni Solvency II.

2.3. Ruoli e responsabilità

La governance del processo di applicazione del *giudizio dell'esperto* dovrebbe includere all'interno delle linee guida la definizione dei ruoli e delle responsabilità ai fini della formulazione del *giudizio dell'esperto*, nonché della sua validazione.

Per ciascun ambito in cui è richiesto il *giudizio dell'esperto*, sarebbe necessario prevedere un esperto (o un gruppo di esperti) che avesse le caratteristiche tali da consentirgli di esprimere con autorevolezza il proprio giudizio.

A tal fine di grande importanza sono le modalità con cui viene selezionato l'esperto (o gli esperti). *Esperto* è in genere chi possiede la conoscenza o l'esperienza rilevante per la formulazione del *giudizio* che si vuole effettuare e può essere una risorsa interna o esterna alla Compagnia. Ne consegue che possono essere coinvolti *esperti* differenti nelle differenti aree del processo di valutazione. Le seguenti caratteristiche dovrebbero essere considerate quando si voglia far ricorso al *giudizio dell'esperto*:

- l'area di competenza e di conoscenza,
- il livello di esperienza,
- la qualifica ed il ruolo all'interno dell'azienda,
- i potenziali conflitti di interesse.

Per ciascun ambito di applicazione del *giudizio dell'esperto* identificato in precedenza, si dovrebbe definire quale deve essere l'area di competenza dell'*esperto* (Vita/danni e/o Attuariato, e/o Risk Management, Finanza, ecc.).

2.4. Soglie di materialità e principio di proporzionalità

Il framework normativo Solvency II riconosce l'importanza del concetto di materialità nel contesto di calcolo delle Riserve Tecniche, dei Fondi Propri e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, in termini sia attuali che prospettici.

In particolare, il concetto di materialità dovrebbe essere richiamato ogni qualvolta si effettuino scelte o semplificazioni relativamente agli approcci metodologici e di modellizzazione utilizzati, alla definizione del profilo di rischio della Compagnia, alle ipotesi operative ed economiche considerate nelle valutazioni di solvibilità e nella definizione dell'appetito per il rischio. Inoltre, il concetto di materialità dovrebbe essere utilizzato, non solo nell'ambito dei processi di calcolo delle poste e grandezze Solvency II, ma anche negli ambiti di validazione ed in sede di definizione delle priorità di eventuali azioni di rimedio.

Il *giudizio esperto* potrebbe avere un impatto significativo sul calcolo delle grandezze finali prese a riferimento come le Riserve Tecniche, i Fondi Propri e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, pertanto sarebbe necessario che il suo processo di formulazione e di validazione nonché la documentazione prodotta a supporto fossero adeguati all'entità di tale impatto. L'analisi di sensitività sul processo valutativo oggetto di *giudizio esperto* potrebbe fornire informazioni in merito all'entità dell'impatto che una variazione nella stima potrebbe comportare sulle grandezze di riferimento.

La determinazione di opportune soglie di materialità sulle grandezze finali di riferimento potrebbe consentire di definire i livelli di attenzione con cui trattare il *giudizio dell'esperto*. Dovrebbero pertanto essere previsti, in funzione del livello di materialità definito (alto, medio o basso), differenti livelli di approfondimento dei processi di definizione del *giudizio dell'esperto*, della sua validazione nonché della documentazione a supporto.

La selezione degli *esperti* ed anche della loro numerosità dovrebbe avvenire anche in funzione delle soglie di materialità identificate, ad esempio se la materialità del *giudizio* fosse bassa l'*esperto* potrebbe essere rappresentato da un singolo soggetto che opera la valutazione, diversamente potrebbe essere necessario fare ricorso ad un *pool* di *esperti* (anche *esperti inter-funzione*) ovvero ad un comitato, tenendo anche in considerazione il principio di proporzionalità di seguito definito.

Nell'ambito del *giudizio dell'esperto* comunque, il concetto di materialità andrebbe declinato in accordo con quanto riportato in altre politiche aziendali ove tale aspetto dovrebbe essere stato già definito o preso in considerazione.

Il principio di proporzionalità viene richiamato nella Direttiva Solvency II, al Comma 3 dell'Art. 29³ ove la Commissione si adopera affinché le misure di attuazione tengano in considerazione tale principio, garantendo in tal modo l'applicazione proporzionale della direttiva, in particolare alle imprese assicurative di piccole dimensioni.

Il Regolamento IVASS n. 38 e la Lettera IVASS al Mercato del 5 luglio 2018 declinano il principio di proporzionalità all'interno della normativa secondaria italiana e forniscono un approccio qualitativo utile alla definizione del livello di governance cui le varie imprese devono attenersi.

La definizione dei criteri con cui implementare all'interno delle Compagnie il framework che regola il *giudizio dell'esperto* dovrebbe tenere conto in maniera opportuna del principio di proporzionalità,

³ "Gli Stati membri garantiscono che i requisiti stabiliti nella presente direttiva siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione". Concetto ripreso integralmente dal comma 3 dell'Articolo 3-bis del Codice delle Assicurazioni come modificato a seguito del Decreto di recepimento della Direttiva Solvency II.

prevedendo anche effort e processi di definizione del *giudizio dell'esperto*, di validazione nonché di documentazione a supporto commisurati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

2.5. Analisi dell'incertezza

Altro fattore che contribuisce alla definizione del corretto approccio nella formulazione del *giudizio dell'esperto* è l'identificazione di una misura di incertezza che caratterizza una determinata scelta. Tale misura potrebbe essere utilizzata in fase di valutazione e, in tal caso, deve essere chiaramente documentata. Nel caso in cui il grado di incertezza sia valutato elevato, dovrebbe essere prevista di norma l'effettuazione di un'analisi di sensitività e/o di uno stress test al fine di valutare l'impatto sulla materialità che il *giudizio esperto* potrebbe avere nel conseguimento dei risultati delle elaborazioni di riferimento (ad esempio l'impatto di un *giudizio esperto* sul calcolo delle best estimate e di conseguenza sul Solvency ratio). Se non fosse possibile effettuare alcuna valutazione quantitativa in merito all'incertezza della stima, potrebbe risultare utile fornire un'indicazione qualitativa per spiegare il livello di incertezza insito in un dato giudizio.

2.6. Monitoraggio, coerenza ed aggiornamento

Qualsiasi *giudizio dell'esperto* adottato dovrebbe essere monitorato nel tempo, al fine di osservare l'evoluzione delle condizioni che ne hanno richiesto il suo utilizzo.

In presenza di stabilità delle suddette condizioni, l'approccio di valutazione dovrebbe essere ispirato a criteri di continuità e di coerenza rispetto a quanto svolto in passato.

Nel caso in cui invece fossero a disposizione aggiornamenti delle condizioni di applicazione o analisi di back testing che dimostrassero l'infondatezza o l'inesattezza della precedente formulazione del *giudizio esperto*, allora occorrerebbe procedere al suo aggiornamento e dovrebbero essere spiegati gli eventuali cambiamenti nel tempo dell'approccio valutativo.

All'interno delle linee guida sarebbe quindi necessario definire le tempistiche e la frequenza del monitoraggio dei giudizi dell'esperto che sono stati in precedenza formulati; ad esempio l'aggiornamento potrebbe essere previsto in concomitanza della fase di aggiornamento delle ipotesi e delle metodologie sottostanti le valutazioni annuali. Anche nella definizione delle frequenze di aggiornamento, sarebbe opportuno tenere conto della materialità, del principio di proporzionalità e dei risultati sull'analisi dell'incertezza condotti in fase di determinazione del *giudizio dell'esperto*.

2.7. Validazione del giudizio dell'esperto

Il processo di determinazione del *giudizio dell'esperto* dovrebbe prevedere una fase di validazione conseguente alla formulazione del giudizio stesso. Tale validazione dovrebbe essere affidata ad un soggetto indipendente, che non ha preso parte al processo di formulazione del giudizio e che possiede adeguati requisiti di competenza in merito alle materie su cui dovrebbe essere espresso il giudizio.

Anche in questo ambito il validatore potrebbe essere costituito da una singola persona o funzione (ad esempio un ruolo elettivo nella validazione di qualunque *giudizio dell'esperto* che riguardi la determinazione delle riserve tecniche della Compagnia dovrebbe essere affidato alla Funzione Attuariale, così come la validazione di qualunque *giudizio dell'esperto* che riguardi la determinazione dei requisiti di capitale dovrebbe essere affidato al Risk Manager) o da un team di esperti validatori nonché da un Comitato (quale ad esempio il Comitato per le Ipotesi di Valutazione) a cui si potrebbero affidare anche tali compiti di validazione. Nell'eventuale gestione di un Comitato cui potrebbe essere affidata l'attività di validazione occorrerebbe prevedere, attraverso la modulazione di opportuni meccanismi di salvaguardia, che nell'attività in oggetto non prendessero parte anche le persone cui è stata affidata la formulazione del *giudizio esperto* stesso.

Il validatore in ogni caso, nell'ambito delle sue attività, dovrebbe entrare in merito non solo alle questioni tecniche relative alla espressione del *giudizio dell'esperto*, ma occuparsi anche di effettuare una review del processo seguito nel corso di tale formulazione.

Infine, occorre evidenziare che anche la fase di validazione dovrebbe essere proporzionata alla materialità che il *giudizio esperto* ha nel processo valutativo cui è riferito.

2.8. Documentazione (registro dei giudizi dell'esperto)

Le linee guida definite dalla Compagnia dovrebbero contenere informazioni relative alla documentazione da produrre all'interno del processo che gestisce la formulazione del *giudizio dell'esperto*.

Il livello di dettaglio della documentazione potrebbe variare in considerazione della proporzionalità e della materialità del *giudizio dell'esperto*.

Sarebbe auspicabile che per ogni *giudizio dell'esperto* formulato fosse presente una documentazione da parte dell'esperto in merito alla formulazione del suo giudizio e un'analogha documentazione da parte del validatore sulla sua relativa attività di review.

Anche nel caso in cui il *giudizio dell'esperto* si basi su elementi qualitativi frutto dell'esperienza e della conoscenza dell'*esperto*, si dovrebbe riuscire a garantire la tracciabilità del complesso delle considerazioni che hanno condotto l'*esperto* alla formulazione del suo *giudizio*.

In via generale, l'utilizzo del *giudizio dell'esperto* dovrebbe essere riportato e mappato in un apposito registro. Il registro di mappatura, nella fase di effettuazione del *giudizio dell'esperto*, dovrebbe riportare per ogni ricorso, almeno le seguenti evidenze:

- Descrizione del *giudizio dell'esperto* evidenziando il contesto a cui si applica, il motivo per il quale si è reso necessario;
- Data di applicazione del *giudizio dell'esperto*;
- Riferimento all'*esperto* (o al gruppo di esperti) che hanno in carico la formulazione del giudizio;
- Riferimenti ad eventuali *giudizi dell'esperto* definiti negli anni precedenti, ovvero l'indicazione se il giudizio esperto viene dato in continuità con il passato oppure attraverso una nuova formulazione;
- Sintesi delle principali conclusioni cui si è pervenuti nella formulazione del giudizio;
- Riferimento ad eventuali documentazioni più complete ed esaustive sulla formulazione del giudizio;
- Impatto dell'utilizzo del *giudizio dell'esperto* (materialità) e/o risultato di *sensitivities* (analisi dell'incertezza);
- Riferimento al validatore (o gruppo di validatori) che ha in carico la validazione del giudizio;
- Sintesi delle principali conclusioni cui si è pervenuti nella validazione del giudizio;
- Riferimento ad eventuali documentazioni più complete ed esaustive sulla validazione del giudizio;
- Evidenza di eventuali limitazioni sull'adozione del *giudizio dell'esperto*.

Infine, a seconda del livello di materialità implicito nei processi valutativi sottoposti a giudizio, potrebbe essere previsto un processo di segnalazioni/reporting agli organi sociali (organo amministrativo, alta direzione, comitati, organo di controllo).

Laddove precedentemente fosse stato fatto ricorso al *giudizio dell'esperto* è importante mantenere disponibili tutte le informazioni utilizzate nel precedente *giudizio dell'esperto* in quanto è probabile che esse possano costituire un input utile nel definire l'aggiornamento del *giudizio dell'esperto*.

2.9. Pregiudizi nel processo del giudizio esperto

Il processo che porta alla definizione del *giudizio dell'esperto* potrebbe essere influenzato da pregiudizi da parte delle persone coinvolte nelle fasi relative alla sua formulazione o validazione. Sarebbe necessario pertanto, per quanto possibile, rendere preventivamente consapevoli le persone coinvolte nel processo sulla necessità di effettuare valutazioni imparziali nonché sulle implicazioni e sugli impatti che eventuali pregiudizi potrebbero avere sulle valutazioni e cercare infine di limitare o mitigare tali effetti distorsivi.

Molteplici sono i fattori che potrebbero influenzare o condizionare le decisioni adottate nell'ambito del processo del giudizio esperto, tra questi menzioniamo a titolo esemplificativo:

- la presenza di un conflitto di interesse in cui la persona che dovrebbe formulare o validare un *giudizio esperto* ha un interesse particolare nel far emergere specifici risultati oppure è in una posizione aziendale tale da poter ricevere pressioni da chi potrebbe avere interessi nel far emergere specifici risultati;
- la conoscenza di andamenti storici o di andamenti di mercato dei fenomeni sui quali occorre formulare il *giudizio esperto* potrebbe condizionare l'espressione dell'*opinione* nel caso in cui il riferimento al mercato non sia riconducibile allo specifico contesto della Compagnia;
- la naturale e soggettiva tendenza del valutatore ad avere un atteggiamento avverso o propenso al rischio potrebbe portare a sopravvalutare o sottovalutare particolari andamenti dei fenomeni sui quali deve essere espresso il giudizio;
- la mancanza di tempo nella conduzione delle analisi tecniche che potrebbe comportare la formulazione di giudizi superficiali ed approssimativi.

Al fine di limitare o mitigare i possibili effetti distorsivi nel processo di formulazione e validazione del *giudizio esperto*, è opportuno affidare le relative attività a persone che non si trovino in specifiche situazioni di conflitto di interesse, personali e funzionali, e che abbiano le necessarie e opportune caratteristiche di indipendenza ed autonomia valutativa, rendendole edotte e consapevoli dei potenziali pregiudizi cui possono andare incontro nell'adempimento delle attività relative alla formulazione e validazione del *giudizio esperto*; tali attività, in ogni caso, devono essere condotte nel rispetto delle policy interne della Compagnia in materia di conflitto di interesse, della relativa normativa di settore, nonché dei principi e delle regole cui si ispira la deontologia professionale. Nel caso in cui il conflitto di interesse, rispetto alla formulazione e validazione del *giudizio esperto*, sia ineliminabile, l'attuario deve segnalare la propria posizione conflittuale ed astenersi dal coinvolgimento nell'attività richiesta. In casi di questo genere, occorrerà fare riferimento alle policy

che in merito la Compagnia avrà preventivamente definito ed in cui dovranno essere individuate le alternative possibili al fine di superare le potenziali situazioni di conflitto di interesse.

3. Esempi pratici

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni processi valutativi che potrebbero richiedere in diversi ambiti, la definizione di *giudizi dell'esperto*.

3.1. Migliore stima

Le ipotesi operative sottostanti la determinazione della migliore stima sono generalmente derivate tramite un processo di analisi di dati provenienti dall'esperienza interna della Compagnia (ad esempio per la derivazione delle ipotesi operative tipo mortalità, riscatto, loss-ratio, ecc.) e/o attraverso l'utilizzo di dati di mercato esterni (ad esempio per le ipotesi finanziarie ed economiche).

Su tutti i dati a disposizione, interni o esterni, utilizzati nelle valutazioni della migliore stima, potrebbe essere opportuno formulare un "giudizio", da parte di chi li utilizza, innanzitutto in merito alla loro appropriatezza, accuratezza e completezza.

Sarebbe necessario che i dati utilizzati siano appropriati a descrivere e cogliere le proprietà essenziali dei fenomeni per i quali vengono utilizzati; inoltre si dovrebbe richiedere che i dati siano accurati, ovvero non contengano errori che possano indurre a distorsioni nelle stime per cui vengono utilizzati ed infine dovrebbero essere completi, ossia non dovrebbero contenere lacune o carenze di informazioni.

Tutti i dati, per loro natura, sono limitati, e per alcune ipotesi potrebbero esserci problemi significativi nell'ottenimento di informazioni sufficientemente robuste per il soddisfacimento delle qualità precedentemente menzionate al fine di poter essere efficacemente utilizzati nelle stime. In tali circostanze sarebbe necessario il ricorso al *giudizio dell'esperto*.

Tale ricorso potrebbe riferirsi in alcuni casi alla scelta dei dati stessi, in altri alla profondità delle serie storiche da utilizzare, oppure alle eventuali correzioni di parte delle informazioni al fine di ripulire i dati da imprecisioni, inesattezze o da outlier, nonché da elementi non rappresentativi di andamenti prospettici, evoluzioni o interpretazioni normative. Alternativamente, potrebbe esserci la necessità di utilizzare dati esterni o benchmark di mercato, nel caso in cui i dati interni non siano utilizzabili.

A seguito delle stime delle ipotesi effettuate con i dati a disposizione, ove opportuno potrebbero essere necessari aggiustamenti per tener conto, anche in questo caso, di aspettative di evoluzione futura delle stesse o aspettative di cambiamenti nelle condizioni di mercato o normative.

In particolare, nella scelta del DataSet interno l'*esperto* dovrebbe considerare, a titolo esemplificativo:

- la misura in cui i dati interni possano essere considerati affidabili e robusti; l'accettabilità di eventuali errori e limitazioni riscontrati e se vi sia un volume sufficiente di dati ad un livello adeguatamente granulare per l'utilizzo desiderato;
- la lunghezza del periodo storico da prendere in considerazione. Vi è un *trade-off* tra l'opportunità di utilizzare più dati e la potenziale mancanza di pertinenza dei dati più lontani nel tempo. Per esempio, la propensione al riscatto potrebbe cambiare nel tempo a causa di cambiamenti nel comportamento dei consumatori, di cambiamenti nel trattamento fiscale di investimenti alternativi, di cambiamenti delle condizioni di mercato ecc.;
- la misura in cui gli outlier dovrebbero essere rimossi dai dati;
- la gestione di dati interni frutto di aggregazioni o differenti approcci/criteri di estrazione ed il trattamento nel corso del tempo (ad es. i dati possono riflettere acquisizioni/fusioni di società o essere frutto di migrazioni di diversi database/sistemi gestionali).

A seguire, anche la scelta di un DataSet esterno da utilizzare per aggiustare i dati interni, ad esempio nel caso in cui i dati interni siano insufficienti o non completi, oppure da utilizzare autonomamente per derivare le ipotesi di stima, dovrebbe essere valutata da un esperto che nel condurre tale attività dovrebbe considerare ad esempio:

- la misura in cui i dati esterni possano essere considerati affidabili e robusti. Questo dovrebbe essere generalmente semplice per alcuni DataSet forniti da enti istituzionali (ad esempio le statistiche sulla mortalità) o da società/provider riconosciuti dal mercato di riferimento (ad esempio ANIA, società di rating, gestori patrimoniali, provider finanziari, ecc.) ma potrebbe invece essere meno agevole per altre tipologie di dati esterni;
- l'appropriatezza del dataset esterno rispetto alle ipotesi da modellare (ad esempio, l'utilizzazione di dati di gruppo al fine di modellare comportamenti ed ipotesi specifici di una Compagnia);
- in analogia con quanto richiesto per i dati interni, anche per i dati esterni, potrebbero essere necessarie specifiche considerazioni circa la profondità delle serie storiche da utilizzare.

3.2. Assorbimento delle imposte differite

La normativa Solvency II consente la riduzione del SCR per la capacità di assorbimento delle imposte differite dovuta alla emersione nel bilancio di solvibilità di un'attività fiscale differita a seguito dell'ipotesi di una perdita istantanea pari al SCR stesso insistente sul bilancio di solvibilità medesimo.

Tale attività fiscale differita può essere contabilizzata nel caso in cui si possa dimostrare l'esistenza di analoghe passività fiscali differite che, sotto certe condizioni, possano compensare le attività stesse. Ciò può essere ottenuto con una riduzione nel bilancio di solvibilità della passività fiscale differita netta (se positiva) e/o alla generazione di sufficienti passività fiscali differite emergenti da utili futuri ottenuti nell'ipotesi di aver subito la perdita istantanea del SCR verificatasi con probabilità 1 su 200.

A tal fine le Compagnie utilizzano tecniche adeguate per valutare la realizzazione dei probabili redditi imponibili futuri e le loro tempistiche, che necessitano, per la loro natura, di proiettare un business plan completo e comprensivo di ipotesi di nuova produzione per gli anni futuri, data la perdita istantanea all'istante di valutazione pari al SCR al lordo degli aggiustamenti.

Tale esercizio è estremamente legato alla formulazione di una serie di assunzioni sugli andamenti futuri post perdita:

- della nuova produzione;
- dei mercati finanziari;
- della sinistrosità e degli eventi che insistono sul portafoglio polizze;
- del comportamento degli assicurati.

Sarebbe pertanto opportuno che sulle varie ipotesi di valutazione, utilizzate per la proiezione degli utili futuri necessari alla dimostrazione della possibilità di contabilizzare la capacità di assorbimento delle imposte differite, siano formulati idonei *giudizi dell'esperto*, in modo da conferire a tutto il processo di valutazione una adeguata robustezza e ripercorribilità.

3.3. Future misure di gestione

Una categoria di ipotesi rilevanti nella valutazione della migliore stima delle passività assicurative è costituita dalle cosiddette "future misure di gestione". Le future misure di gestione sono costituite da una qualunque azione futura in capo all'assicuratore formalmente prevista e ragionevolmente implementabile, che riguardi la Compagnia stessa e le sue pratiche gestionali.

Le Compagnie devono dotarsi di un *Piano Completo di Future Misure di Gestione* (ex Art. degli 23 Atti Delegati), definite in maniera realistica ed obiettiva, coerenti tra loro e con la prassi e le strategie operative effettivamente perseguite. La normativa richiede inoltre che annualmente l'Organo Amministrativo deliberi tale piano.

Le circostanze che potrebbero richiedere l'adozione di misure future di gestione devono essere chiaramente individuate, così come le analisi da condurre per quantificare gli impatti che detti cambiamenti potrebbero produrre sulla migliore stima delle passività.

Esempi di future misure di gestione sono di seguito riportati:

- asset allocation strategica;
- politiche di realizzo delle plus/minus;
- strategie di rendimento target sulle gestioni separate;
- azioni commerciali (business plan, revisione minimi garantiti);
- evoluzione delle spese future;
- strategie di mitigazione del rischio statiche o dinamiche.

In tale contesto, dovrebbe essere richiesto il ricorso al *giudizio dell'esperto* al fine di estrapolare le caratteristiche e le specificità di tali azioni di gestione. Occorrerebbe pertanto fare riferimento, ove possibile, alle prassi storiche di comportamento della Compagnia in situazioni di normalità e (se del caso) anche in circostanze estreme, oppure ricorrere ad analisi di tipo qualitativo che prendano in considerazione ragionevoli possibili decisioni gestionali del management della Compagnia.

4. Conclusioni

La presente analisi del *giudizio esperto* non pretende di avere carattere di esaustività né di costituire una guida "unica" di riferimento; purtuttavia costituisce, crediamo, una seria riflessione ed una base di lavoro per indicare modalità operative concrete che possano supportare l'Attuario nel suo operato ed allo stesso tempo suggerire spazi metodologici maggiormente consistenti e linee di condotta rigorose, al fine di rispettare le richieste delle diverse Autorità di controllo, nei limiti del principio cardine della proporzionalità.